



# COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**ORDINANZA N. 9 del 02-08-2017**

**del Sindaco**

**Oggetto: Ordinanza relativa alla pulizia dei boschi, dei terreni agrari, pascoli ed incolti, nel periodo di massimo rischio incendio boschivo e di stato di grave pericolosità 15 giugno 30 settembre.**

**Il Sindaco**

**Vista** la delibera della Giunta Regionale Lazio in data 16.09.2011 n. 415 con la quale è stato approvato il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi” ai sensi e per gli effetti di cui alla legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000 nonché di quanto previsto dall’art. 64 e 65 della L. R. 39/02;

**Visto** che il periodo di massimo rischio boschivo con dichiarazione dello “stato di grave pericolosità” è stato individuato tra il 15 giugno ed il 30 settembre per l’intero territorio della Regione Lazio;

**Ritenuto**, pertanto, indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità;

**Vista** la Legge del 21.11.2000 n. 353;

**Vista** la D.G.R. 16.09.2011 n.415;

**Visto** l’art 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

**Visto** l’art. 6, commi 4 e 7 del D.L. 25 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 125 / 2008;

**Visto** l’art. 650 c.p., dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, secondo cui: chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a Euro 206,00;

**ORDINA**

**è vietato**, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, compiere attività e azioni che possono determinare anche potenzialmente l’innesco d’incendio nelle zone boschive ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti;

- a Tutti gli Enti ed i Privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, pascoli e incolti di operarsi in ogni modo per evitare possibili insorgenze e propagazione di incendi;

- la ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, Ferrovie dello Stato, Regionali in concessione, amministrazioni Provinciali e Comunali, ecc) della vegetazione erbacea e degli arbusti presenti lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme e legislazione vigente, compreso il Codice della Strada;
- di Stabilire divieti di particolare attività e comportamenti, nel periodo dichiarato “stato di grave pericolosità” per massimo rischio di incendio boschivo ed “impartendo le prescrizioni di cui all’allegato “A” alla predetta delibera di G.R. 16.09.2011 n.415;
- ai proprietari ed ai possessori a qualsiasi titoli di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, di provvedere ad eseguire la dovuta pulizia ed il taglio della vegetazione e degli infestanti che crescono spontaneamente nei terreni incolti.

### **AVVERTE**

Che l’inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla Legge n. 353 del 21.11.2000 nonché il risarcimento dei danni che eventualmente si verificheranno.

### **DEMANDA**

All’Ufficio di Polizia Locale, per quanto di propria competenza, la vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n. 353 del 21.11.2000 nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate